

## Statuto

### Articolo 1

#### *Denominazione*

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "GESIN – GESTIONE SERVIZI INFRASTRUTTURALI – S.R.L." siglabile "GESIN S.R.L."

### Articolo 2

#### *Sede sociale e domicilio*

La società ha sede nel Comune di Venaria Reale (TO).

La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

E' facoltà dell'Organo amministrativo istituire filiali, succursali ed unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano all'assemblea dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica.

### Articolo 3

#### *Oggetto sociale*

La Società ha per oggetto l'attuazione dei parcheggi, con particolare riguardo a quelli compresi nei Programmi Urbani dei Parcheggi previsti dalla legge n. 122/89.

La Società ha per oggetto altresì la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di infrastrutture e impianti attinenti la mobilità urbana (veicolare, ciclabile e pedonale).

Nell'ambito delle predette attività sono anche ricomprese le attività relative a impianti semaforici e di segnalazione in genere, alla segnaletica stradale orizzontale e verticale, alle opere di arredo urbano e all'installazione di strutture attinenti la viabilità pubblica e privata.

A tal fine la Società potrà svolgere gli studi e le ricerche attinenti all'ingegneria del traffico.

La Società ha per oggetto:

- la progettazione, la costruzione e/o la gestione di parcheggi e/o di aree per la sosta;
- la gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada;
- la gestione di servizi a noleggio;
- la riparazione e manutenzione di veicoli;
- la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per il trasporto pubblico;
- la rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio autoveicoli;

Per il miglior espletamento delle attività sopra elencate, ed in via strumentale ed accessoria, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso l'installazione, la manutenzione e la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti semaforici e tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale;

## Allegato "A"

- la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci, tra le quali, a titolo non esaustivo, la gestione di servizi di car sharing e bike sharing.
- la gestione della manutenzione urbana consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria:
- della rete stradale;
- degli edifici compresi tutti gli impianti tecnologici;
- dell'arredo urbano;
- la gestione degli spazi pubblicitari e della pubblicità;
- la realizzazione e la gestione di impianti a rete di proprietà o in concessione e l'attività di vendita e commercializzazione di gas naturale (metano) e di altri vettori energetici;
- l'attuazione e la gestione di altri servizi e/o lavori pubblici di competenza comunale.

La Società potrà svolgere dette attività anche in concessione.

In via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di esercitare le attività sopra indicate e fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consente, nonché acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 cod. civ.

La Società potrà prestare, altresì, fidejussioni ed avalli, pegni e di ipoteche a garanzia anche di obbligazioni di terzi.

### Articolo 4

#### *Durata*

La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci.

### Articolo 5

#### *Capitale sociale e quote*

Il capitale sociale è di Euro 104.000,00 (Euro centoquattromila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad un solo socio, questi risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c., o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti in denaro, con conferimento di beni in natura e di crediti ed in genere con tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione patrimoniale.

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 c.c.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter c.c., ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

### Articolo 6

#### *Finanziamenti dei soci*

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo

perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel Registro delle Imprese da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale sociale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 2467 c.c. ed in particolare detto rimborso potrà essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

#### **Articolo 6 bis**

##### *Titoli di debito*

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci, adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

#### **Articolo 7**

##### *Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi*

1. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti.
2. Nell'ambito della nozione di "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso od a titolo gratuito. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione con il saldo all'offerente della somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore, designato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
3. Il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo, le modalità di pagamento e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo, comunque non superiori a 6 mesi dalla data di invio della raccomandata. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente, e per conoscenza agli altri soci, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata AR non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della offerta di prelazione.
4. Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, la società per il tramite dell'Organo Amministrativo, può negare al cessionario della quota la qualifica di socio, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi (utili, quota di liquidazione) e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.
5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
6. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che

non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione.

## Articolo 8

### *Soggezione a controllo analogo dei soci*

Nel caso in cui la società sia interamente posseduta da Enti Pubblici, essa sarà assoggettata alla disciplina prevista dall'ordinamento comunitario e nazionale in tema di "controllo analogo" da parte dei soci o del socio unico, con le modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro, in caso di pluralità degli stessi.

Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi:

- a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali;
- b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;
- d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate;
- f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società;
- g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale decise dall'Organo Amministrativo.

Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo Amministrativo trasmette al Comune ed agli altri eventuali soci:

- a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;
- b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

## AMMINISTRAZIONE

### Articolo 9

#### *Modalità di gestione. Amministratori.*

La società può essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci, nei seguenti modi:

- a) da un amministratore unico;
- b) da 2 (due) amministratori non costituenti un consiglio d'amministrazione;
- c) da un consiglio d'amministrazione composto da tre membri.

I membri dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci.

### Articolo 10

#### *Durata e cessazione del mandato*

I membri dell'Organo Amministrativo restano in carica fino alla revoca, dimissione o sino alla data stabilita

nell'atto di nomina.

In caso di nomina fino alla revoca o dimissioni, è possibile revocare senza risarcimento del danno i membri dell'Organo Amministrativo in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero giusta causa.

I membri dell'Organo Amministrativo possono essere rieletti ovvero riconfermati nella loro carica.

Nel caso in cui sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione e per qualsiasi causa venga a mancare almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero consiglio d'amministrazione.

Fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo rimane in carica quello decaduto, che potrà però compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione.

## Articolo 11

### *Consiglio di amministrazione: Presidente - convocazioni*

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, questo sceglie fra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, se questi non siano stati nominati dall'assemblea dei soci. Il Consiglio d'Amministrazione può nominare per ogni riunione un segretario, anche non consigliere o socio.

Il Consiglio d'Amministrazione viene convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente, tramite lettera raccomandata, fax o e-mail, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza ad ogni membro del consiglio.

In caso di urgenza la seduta potrà essere convocata tramite telegramma, fax o e-mail, da spedirsi almeno un giorno prima della seduta.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (l'ordine del giorno). L'adunanza è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché nell'ambito del territorio di uno Stato appartenente alla Comunità Economica Europea.

## Articolo 12

### *Il consiglio di amministrazione: decisioni*

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, le decisioni dello stesso possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni che ai sensi di legge e dello statuto devono essere prese mediante deliberazione collegiale.

Qualora il Consiglio d'Amministrazione opti per la consultazione scritta, dovrà essere redatto un apposito documento, contenente i seguenti dati:

- l'oggetto della decisione;
- il contenuto della decisione e le eventuali autorizzazioni necessarie;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti; su richiesta degli stessi deve essere indicato il motivo della loro contrarietà o astensione.

Il citato documento dovrà essere sottoscritto da tutti i membri del consiglio d'amministrazione, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione deliberi sulla base del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto un apposito documento, contenente i seguenti dati:

- l'oggetto della decisione;
- il contenuto della decisione e le eventuali autorizzazioni necessarie.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione, i quali entro i 2 (due) giorni successivi dovranno far pervenire alla società una dichiarazione scritta nella quale esprimo il loro

voto favorevole o contrario o l'astensione, indicando anche il motivo della loro contrarietà o astensione. La dichiarazione scritta dei membri del Consiglio d'Amministrazione viene stilata a piè del documento trasmesso. La mancata dichiarazione entro il termine suddetto equivale ad astensione del voto.

La documentazione suddetta potrà essere trasmessa con qualsiasi mezzo o sistema che consenta un riscontro della spedizione o ricevimento, compresa la trasmissione per fax e posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione prese ai sensi ed in applicazione del presente articolo, devono essere trascritte nel relativo libro sociale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono in tutti i casi previsti dalle Legge o dallo statuto, oppure quando è espressamente richiesto dalla maggioranza dei suoi membri, prese in forma collegiale nell'ambito di un'apposita riunione.

### **Articolo 13**

#### *Poteri dell'organo amministrativo*

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in sede di nomina possono tuttavia essere apposti limiti agli stessi.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo può delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2381 co. 4 e 2475 co. 5 c.c., tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più di essi, congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le norme contenute nell'art. 2381 co. 3, 5 e 6 c.c.

Possono essere nominati direttori, insitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

### **Articolo 14**

#### *Rappresentanza*

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente. Gli amministratori delegati sono legittimati a rappresentare la società nei limiti delle materie loro delegate.

In caso di amministrazione pluripersonale disgiunta, i poteri di rappresentanza sono attribuiti a ciascun amministratore. Ciascun amministratore ha il potere di opporsi all'operazione che l'altro voglia compiere prima che sia compiuta. Sull'opposizione decide l'assemblea a maggioranza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In caso di amministrazione pluripersonale congiunta, i poteri di rappresentanza sono attribuiti con le modalità ed ai soggetti indicati all'atto della designazione.

### **Articolo 15**

#### *Divieto di concorrenza*

I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'art. 2390 c.c.

### **Articolo 16**

#### *Compensi*

Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

I soci, con decisione assunta ai sensi dell'art. 2479 co. 3 c.c. (ovvero 2479-bis c.c.), attribuiscono annualmente, o

all'atto della nomina, agli amministratori un'indennità in misura fissa; possono altresì riconoscere loro una indennità per la cessazione dalla carica, deliberando l'accantonamento di un fondo di quiescenza, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative.

In caso di nomina di amministratori delegati o di un comitato esecutivo, il relativo compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

I compensi dovranno essere deliberati in conformità alla normativa prevista per le società pubbliche.

### **Articolo 17**

#### *Decisioni dei soci: competenze*

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, che potrà avvenire nei 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio qualora particolari esigenze lo richiedano a norma dell'art. 2364 c.c.;
- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- la nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale e del suo presidente, se nominato o del revisore;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

### **Articolo 18**

#### *Diritto di voto*

Ciascun socio, iscritto nel Registro delle Imprese, ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

### **Articolo 19**

#### *Modalità di votazione*

Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni aventi per oggetto le materie di cui all'art. 2479 nn. 4 e 5, quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge espressamente preveda tale procedura; essa sarà altresì necessaria quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea verrà convocata dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera di questo, ovvero da ciascun amministratore con poteri disgiunti, ovvero, in caso di amministrazione congiunta, dall'amministratore cui all'atto della nomina è stato attribuito tale compito, previa delibera assunta dalla collettività degli amministratori; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale, se esistente, od anche da un socio.

L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni prima, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui

nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 2479 co. 2 c.c., è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

## Articolo 20

### *Presidenza dell'assemblea; verbale*

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di amministrazione congiunta o disgiunta dall'amministratore con maggior anzianità di carica, od in subordine di età. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'art. 2371 c.c.

Il segretario, che può essere scelto anche fra estranei, è designato dagli intervenuti su proposta del presidente.

Ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 2375 c.c.

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 C.C.

## Articolo 21

### *Deleghe*

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci. La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

## Articolo 22

### *Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione*

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.



### Articolo 23

#### *Decisione assunta tramite consultazione o consenso scritto*

Salvo quanto previsto dal precedente art. 22, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera di questo, da ciascuno degli amministratori a firma disgiunta o da quello tra gli amministratori a firma congiunta cui, all'atto della nomina, sia stato attribuito tale compito; in caso di inerzia di questi soggetti, ciascun amministratore, il Sindaco o il Collegio Sindacale, se esistente, od un socio, titolare in proprio, ovvero designato da tanti soggetti che siano complessivamente intestatari di quote rappresentanti almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, potranno assumere la relativa iniziativa.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo Amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Gli amministratori, o il diverso soggetto che attiva il procedimento decisionale, possono inviare ai soci (a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail) richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto. I soci entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta devono comunicare la propria volontà alla società mediante lettera raccomandata.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Qualora il socio non risponda nel termine indicato, egli sarà considerato dissenziente.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

E' compito degli amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai sindaci o al revisore, ove nominati, i risultati della decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione della relativa annotazione sul Libro delle decisioni dei soci; degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione suddetta.

Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento ai sensi del co. 2 del presente articolo, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

### Articolo 24

#### *Organo di controllo e revisore*

Qualora sia obbligatorio per legge, o qualora lo decidano i soci, si procede alla nomina di un Organo di Controllo o di un revisore.

L'Organo di Controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea secondo le norme di legge. I componenti sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; in caso di Collegio Sindacale, l'Assemblea ne nomina anche il Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

La cessazione del Sindaco Unico o dei componenti del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.

Il Sindaco Unico o i componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il compenso dei Membri dell'Organo di Controllo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'Organo di Controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo devono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti nel caso sia presente il Collegio Sindacale.

Al revisore spetta l'attività di revisione legale dei conti.

In assenza di nomina del revisore, tale attività verrà svolta dall'Organo di Controllo ove consentito per legge.

### **Articolo 25**

#### *Bilancio e utili*

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

### **Articolo 26**

#### *Scioglimento*

La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

In caso di scioglimento della società, le operazioni di liquidazione saranno affidate ad uno o più liquidatori nominati dall'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La stessa assemblea determinerà i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo, nonché, in caso di pluralità di liquidatori, a chi spetti la rappresentanza della società e le regole di funzionamento del collegio.

Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigeranno il bilancio a norma di legge.

Compatibilmente con la natura, la finalità e lo stato di liquidazione si applicheranno gli artt. 2423 e seguenti C.C.

### **Articolo 27**

#### *Disposizioni generali*

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.